

COPIA



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 DEL 31-05-2022

OGGETTO: VALIDAZIONE PEF TARI 2022. APPROVAZIONE TARIFFE DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di Maggio, alle ore 16:00, presso la PALAZZO ROCC PISANA - GIGLIO CASTELLO da remoto in videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ORTELLI SERGIO	X		SCHIAFFINO ARMANDO	X	
MIBELLI LUCA	X				
COPPA MATTEO		X			
PINI COSIMO RICCARDO	X				
ROSSI GIOVANNI	X				
COSSU GUIDO	X				
LUBRANI ENRICO	X				
ROSSI WALTER	X				
BRIZZI ALESSANDRO	X				
STAGNO FRANCESCO	X				

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. SIMONE CUCINOTTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare,*

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'“autorità competente” all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'“Ente Territorialmente Competente”;

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere:

-
-
- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza tra cui la definizione dei limiti alla crescita;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della Delibera dell'Assemblea n.9/2020 secondo cui *“L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”;*

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta

all'Autorità d'Ambito assumere le “*pertinenti determinazioni*” in ordine al Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 29.1 dell'MTR-2 ARERA, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico-finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente Territorialmente Competente ha identificato i Gestori di ciascuno dei servizi del ciclo integrato, a cui corrisponde una specifica Parte dei PEF comunali, come di seguito specificato:

- per la Parte del PEF relativa alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;
- per la Parte del PEF relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: nei Terzi Gestori Impianti dei quali, ai sensi di vigenti rapporti convenzionali, si avvale SEI Toscana che pertanto non svolge direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero;
- per la Parte del PEF relativa alle attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali;

DATO ATTO che:

- per ciascuno dei tre Gestori è stata acquisita dall'Autorità la Parte di PEF di rispettiva competenza per i singoli Comuni appartenenti all'Ambito;
- in particolare il Gestore SEI Toscana ha provveduto ad elaborare per ciascun Comune dell'Ambito la Parte del PEF di propria competenza mediante la ripartizione comunale del PEF complessivo d'Ambito, in applicazione della nuova Metodologia approvata dall'Autorità di Ambito con la Deliberazione di Ambito n.7/22;

VISTO l'art. 28 dell'MTR-2 secondo il quale:

- *“Il PEF nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1., il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a. della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b. del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.*
- *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché*

motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento di determinazione del PEF 2022, la Validazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 28 dell'MTR è stata condotta dall'Autorità di Ambito secondo quanto previsto dall'art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021 così come segue:

- la Validazione della Parte relativa ai Terzi Gestori Impianti è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (RTI Utiliteam CO SRL e Agknserca SNC), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con DDG n. 258 del 03.12.2021;
- la Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana (“PEF Grezzo d'Ambito SEI” 2022-2025) è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (Paragon Business Advisors SRL), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con Determina n. 248 del 11.11.2021;
- la Validazione della parte di diretta competenza delle Amministrazioni comunali è stata svolta avvalendosi di un parere professionale del medesimo soggetto terzo affidatario della Validazione del PEF Grezzo SEI Toscana, per effetto dell'integrazione del servizio ad esso affidato con la citata DDG 248/2021 disposta con la successiva Determina n. 68 del 3.5.2022;

PRESO ATTO della Validazione finale dei PEF 2022 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) per effetto della Deliberazione Assembleare ODG n.6/22;

VISTO il prospetto allegato 1 alla presente delibera “PEF 2022 - Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022 (ante limiti e ante IVA)”;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 12/22 con la quale è stato accertato che:

- il totale dei costi del PEF 2022 Validato di SEI Toscana ammonta a € 133.743.323 di cui:
- € 132.029.479 di costi riconducibili al Corrispettivo SEI Toscana da ripartire secondo la metodologia di cui alla DA n.26/21 (vd voce A del prospetto Allegato 1);
- € 1.713.844 di costi per i servizi COVID 19;
- il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 8.468.524 (vd voce B del prospetto Allegato 1);

VISTE:

1. la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26 del 09.12.2021 con la quale è stata condivisa la nuova Metodologia di ripartizione tra i singoli Comuni del valore totale dei costi del PEF di Ambito SEI Toscana, basata sui dati relativi ai servizi prestati nei singoli Comuni rilevati dalla contabilità gestionale del Gestore, da esso forniti ad esito di un percorso condiviso con l'Autorità;
2. la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.11 del 20.4.2022 con la quale:
 - a. è stata approvata la modalità di applicazione della nuova Metodologia di ripartizione comunale del totale costi del PEF d'Ambito di cui alla DA n. 26/2021 per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 del PEF quadriennale 2022-2025 la cui incidenza percentuale per il Comune è esplicitata alla voce (C) del prospetto Allegato 1;
 - b. è stato stabilito di assumere ai fini della determinazione del PEF dei singoli Comuni i rispettivi

dati di “Ricavi

della vendita delle materie prime seconde” e “Ricavi da contributi CONAI” prodotti dalla contabilità analitica del gestore la cui incidenza percentuale per il Comune è esplicitata alla voce (D) del prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi o dei ricavi di Ambito risulta che:

- i Costi del PEF comunale SEI Toscana 2022 a carico del Comune ammontano all’importo indicato alla voce (E) del prospetto Allegato 1;
- i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano all’importo indicato alla voce F del prospetto Allegato 1), con conseguente quantificazione per il Comune della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing (voce G del prospetto Allegato 1), nell’importo indicato alla voce (H) del prospetto Allegato 1;

RILEVATO che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, il PEF comunale SEI Toscana dell’esercizio 2022 (quale quota comunale del PEF d’ambito SEI Toscana 2022, ante impianti e post sharing Ricavi e Proventi) ammonta per il Comune al valore indicato alla voce (I) del Prospetto Allegato 1;

RILEVATO l’eventuale importo dei costi per i servizi Covid-19 da imputare nel PEF, eccedente la quota che le Amministrazioni Comunali hanno indicato di voler coprire con il Fondone, così come riportato alla voce (L) del Prospetto Allegato 1;

VISTA la Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 10 del 20.04.2022, con la quale il Corrispettivo comunale Impianti 2022 relativo ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento è stato determinato nell’importo indicato alla voce (M) del prospetto Allegato 1, in continuità con le Convenzioni vigenti;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana 2022, comprensiva del Corrispettivo comunale impianti 2022 e dei costi per i servizi Covid-19 non coperti da Fondone, nell’importo complessivo indicato alla voce (N) dell’Allegato 1;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 17 dell’MTR-2 ARERA che prevede di imputare in ciascun anno del quadriennio 2022-2025 le componenti a conguaglio riferite agli esercizi 2018 e 2019, è stato determinato per il Comune il valore della rata da imputare nel PEF 2022:

- del Conguaglio 2018, come indicato nella riga (O) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 26/20;
- del Conguaglio 2019, come indicato nella riga (P) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 9/21;

RILEVATO che il Corrispettivo d’Ambito comunale SEI Toscana 2022, comprensivo del Corrispettivo comunale Impianti 2022 e delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all’importo indicato nella riga (Q) del prospetto Allegato 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana 2021 pari in valore assoluto all’importo indicato alla riga (R) con variazione percentuale indicata al punto (S) del prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che, a seguito dell’accentramento all’Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva

approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2022 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Rendiconto Consuntivo 2020 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
 - Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
 - Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
 - a. Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 6/22;
 - b. Contributi per i progetti oggetto dei cofinanziamenti regionali di cui alla LR 97/20;
 - c. Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21)

- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art.1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21

DATO ATTO che il COMUNE ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2022, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante;

VISTO il prospetto allegato 2 alla presente Delibera "PEF 2022 - Dati di diretta competenza comunale" così come trasmessi dall'amministrazione comunale e validati dall'Autorità;

VISTO il prospetto Allegato 3 alla presente delibera "PEF Comunale 2022 (ante detrazioni)";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021 con la quale veniva disciplinata, per i Comuni che avevano optato per l'applicazione della TARI 2021 nella stessa misura della TARI 2020, la modalità di determinazione del Conguaglio 2020 da rateizzare in n.3 annualità nei PEF 2021,2022 e 2023;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il valore del PEF comunale 2022 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all'importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3, quale somma di:

- Corrispettivo comunale di competenza di SEI Toscana 2022, comprensivo del Corrispettivo impianti 2022 e della quota di Conguaglio 2018, 2019 e 2020, IVA inclusa, di cui alla riga (D);
- Costi di diretta competenza comunale di cui alla riga (E);

RICHIAMATO l'art. 4 dell'MTR-2 ARERA secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili al PEF ante detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 8,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA;
- Il coefficiente (QL_a) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle

prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 4%, valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base di una valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;

- Il coefficiente (PG_a) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, valorizzato dall'ETC sulla base di una valutazione della variazione delle attività effettuate dal Gestore;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 12 del 20.04.2022 che determina per ciascun Comune il valore per l'annualità 2022 del Limite percentuale di crescita (한뽼) - ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF comunale ai sensi della normativa ARERA;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito ODG n.5 del 17.05.2022 che riporta per ogni singolo Comune gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali rispetto ai Limiti di Crescita approvati con la Delibera di Assemblea n. 12/2022;

RILEVATO che:

- il valore finale del Limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (L) dell'Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA n.12/2022 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali riportato alla riga (I);
- il valore del PEF comunale 2022 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF comunale 2021(voce G) è riportato alla riga (M);

APPURATO che per il Comune il valore del PEF comunale 2022 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è superiore al valore del PEF comunale 2022 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (M) con un'eccedenza comprensiva di IVA riportata alla riga (N) interamente riconducibile al Corrispettivo di competenza di SEI Toscana per l'anno 2022;

PRESO ATTO di quanto stabilito con la DA n.12/22 secondo cui, nel rispetto di quanto previsto dai richiamati articoli 4.5 e 4.7 dell'MTR ARERA, la predetta eccedenza del PEF comunale 2022 viene riportata ai PEF delle annualità successive 2023 - 2025, al fine di assicurare una fatturazione complessiva del Corrispettivo di competenza di SEI Toscana dell'esercizio 2022 (compresa la quota riportata alle successive annualità) coerente con il percorso di equilibrio economico - finanziario della gestione secondo le valutazioni espresse nella succitata DA n.12/22;

RICORDATO CHE al fine di procedere alla rimodulazione dell'eccedenza nel PEF delle annualità successive, è stato stabilito di ricondurre alla parte variabile del PEF 2022 l'eccedenza di cui alla riga (N) del prospetto Allegato 3;

VISTO il valore dell'eventuale incremento annuale massimo nel prossimo triennio per effetto della rata annuale del riporto dell'eccedenza 2022, riconosciuta ai sensi dell'art 4.5 dell'MTR2, così come riportato alla voce (V) del prospetto Allegato 3;

RILEVATO INFINE CHE il valore finale del PEF comunale 2022, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo riportato alla riga (R) del prospetto Allegato 3 che rispetto al valore del PEF comunale 2021 post Limiti alla crescita e ante detrazioni riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (T) del prospetto Allegato 3 con la conseguente variazione percentuale indicata alla riga (U) del prospetto Allegato 3;

VISTO il prospetto “Detrazioni” Allegato 4 alla presente delibera;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2021, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF:

- le detrazioni di diretta competenza comunale;
- le detrazioni per finanziamenti regionali;

RICHIAMATE

- a. la Delibera n.7/2022 con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali sui PEF 2022-2025 determinando l’importo a favore di ciascuna Amministrazione comunale;
- b. la Delibera Odg n. 5 del 17.05.2022 che riporta le detrazioni di diretta competenza comunale così come acquisite dalle Amministrazioni comunali in fase di ricognizione dei PEF 2022;
- c. la Delibera n. 14/2021 con la quale è stato quantificato la componente “Quota importo residuo del Conguaglio 2020 per Detrazioni da imputare nel PEF 2021” che, per i Comuni interessati viene portato in abbattimento delle detrazioni delle annualità successive come stabilito nelle rispettive Determine di determinazione del PEF 2021;

DATO ATTO che

- a. l’importo delle Detrazioni totali è riportato alla riga (E) del prospetto Allegato 4 quale somma:
 - delle detrazioni da finanziamenti regionali riportate alla riga (C), già al netto delle eventuali decurtazioni per applicazione limiti 2021 del "Conguaglio 2020 per detrazioni" di cui alla riga (B);
 - detrazioni di diretta competenza comunale riportate alla riga (D);
- b. l’importo della decurtazione residua del "Conguaglio 2020 per detrazioni", da imputare nei PEF delle successive annualità, è riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 4;

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera relativo al Prospetto PEF ARERA 2022, redatto secondo il modello “Appendice 1” approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2022;

RILEVATO che dal prospetto Allegato 5 del Piano Economico-Finanziario per l’esercizio 2022, come messo a disposizione dell’Autorità di Ambito,

- il valore complessivo dei costi (“Entrate tariffarie”) del PEF comunale 2022 (comprensivo dei conguagli 2018, 2019 e 2020) è pari all’importo risultante alla riga (68), così composto:
 - componenti di parte variabile per l’importo indicato alla riga (66);
 - componenti di parte Fissa per l’importo indicato alla riga (67);
- il valore delle detrazioni (“Detrazioni”) del PEF comunale 2022 è pari alla somma degli importi della componente variabile di cui alla riga (69) della componente fissa di cui alla riga (70)
- il finale del PEF 2022 post detrazioni (“PEF 2022 post detrazioni”) è pari all’importo risultante dalla riga (73), così composto:
 - componenti di parte variabile per l’importo indicato alla riga (71);
 - componenti di parte Fissa per l’importo indicato alla riga (72);

CONSIDERATO che con la Delibera dell’Assemblea ODG n.6 del 17.5.2022, il Direttore ha:

- redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2022 del Comune e riportato nell’Allegato 5;

- precisato che il PEF comunale 2022 così determinato concorrerà al PEF pluriennale che sarà determinato dall'Autorità e trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza dei termini, all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio rifiuti;

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune, indicato alla riga (46) dell'allegato 5, superiore /inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (47);

VISTA la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l'esercizio 2022 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

RITENUTO doveroso procedere con l'approvazione delle tariffe e delle riduzioni Tari per l'anno 2022, così come da allegati A, B e C;

VISTA la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, con il quale, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022;

RICHIAMATO il Decreto Legge 30, n. 228 recante “*Misure urgenti in materia di termini legislativi*” approvato definitivamente con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, con la quale si dispone un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dal 31 dicembre 2021 al 31 maggio 2022;

VISTI i pareri favorevoli espresso dal Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2022 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi;

VISTA la deliberazione della G. C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, così come modificata dalla n. 29 del 05/05/2017, con la quale sono state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;

3. di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022;
4. di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale;
5. di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF comunale 2022 ante detrazioni, la verifica dei limiti e l'eventuale rimodulazione dell'eccedenza sul PEF degli anni successivi;
6. di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2022 del Comune;
7. di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 del Comune, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud;
8. di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto la determinazione del Piano Economico Finanziario 2022 del Comune che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2022 tra cui la presente deliberazione;
 - informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2022 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
9. di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore /inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
10. di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;
11. di approvare le tariffe TARI 2022 così come riportate negli allegati A, B e C;
12. di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;

Illustra la proposta il consigliere Luca Mibelli.

Il consigliere apre la discussione dichiarando che, come lo scorso anno, non discuterà tecnicamente la delibera in quanto i complicati e numerosi allegati tecnici che la compongono sono incomprensibili anche agli addetti ai lavori, figuriamoci ai consiglieri, anche a causa della sciagurata legge regionale che ha istituito le gestioni uniche dei rifiuti e di cui nessuna forza politica regionale o provinciale ha intenzione di chiedere una modifica, anzi.

Il punto politico da cogliere è che a nessuna forza politica toscana interessa che si comprendano i costi inseriti nella TARI, pertanto i consigli comunali continueranno ad approvare atti che non

possono capire.

Tutta la delibera è stata sostanzialmente costruita da ATO, secondo quanto previsto dalla normativa dell'ARERA, autorità competente all'approvazione finale dei PEF, che sinora non ha ancora approvato i PEF degli scorsi anni della nostra ATO, mentre ad esempio quelli di ATO Costa risultano approvati.

Il secondo punto politico, dolente, è il mancato controllo di efficienza riguardo i costi che il gestore unico inserisce nei PEF, in quanto ATO e i comuni che detengono la maggioranza dei diritti di voto ritengono che sia corretto operare soltanto un controllo di ammissibilità formale del costo, che fa sì che ancora non si possa capire se la gestione unica del servizio sia efficiente o meno.

La buona notizia da cogliere è che per la prima volta dall'avvio della gestione unica c'è stato un PEF costruito sulla base dei valori di consuntivo su base comunale, come il Comune di Isola del Giglio chiede da sempre. Oltre alle voci di ATO, il PEF è costituito da alcune voci prettamente comunali, prevalentemente gli oneri per la gestione post-mortem del Tafone. A livello aggregato il PEF è diminuito di circa il 15% rispetto allo scorso anno, prevalentemente a causa dal cambio di modalità con cui ATO ripartisce i costi tra i comuni e in parte a causa dall'espunzione dei costi per le giornate di pulizia ecologica, ormai strutturali e tenute ogni primavera, in quanto sono state inserite in un programma di investimento candidato nell'ambito del PNRR "Isole Verdi". Sono state confermate anche per il 2022 le detrazioni comunali, riparametrate per tener conto della variazione dei costi e dei coefficienti di ripartizione.

Votazione: astenuti i consiglieri Cossu e Schiaffino. Favorevoli gli altri consiglieri sia sulla proposta che sulla sua immediata eseguibilità

Pertanto, il Consiglio Comunale, a seguito dell'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

Di approvare la presente proposta di deliberazione

Deliberazione n. 21 del 31-05-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SERGIO ORTELLI

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente